



## ASIA-OCEANIA

### AUSTRALIA

#### Il “caso Roche” in materia di *Transfer Pricing*

Il 2 aprile 2008 in Australia è stato deciso per la prima volta un caso di *transfer pricing* di fronte al Tribunale Amministrativo (*Administrative Appeals Tribunal*) con sentenza favorevole al contribuente.

La *subsidiary* australiana della multinazionale svizzera Roche ha impugnato un avviso di accertamento che rideterminava i prezzi di trasferimento per gli anni dal 1993 al 2003.

Secondo l'autorità fiscale australiana, le somme pagate da “Roche Australia” alla capogruppo svizzera Roche Holding Limited (“Roche Basilea”) e ad altre società del gruppo, erano superiori ai prezzi tra due soggetti che commerciano *at arm's length*.

L'autorità fiscale australiana accertava tre settori della società “Roche Australia”:

- la “divisione farmaceutica” che importava e rivendeva medicine dietro prescrizione medica (*prescriptional drugs*),
- la “divisione dei consumatori” che acquistava medicine da vendere senza prescrizione medica (*over the counter medicines*) presso altre società straniere del gruppo.
- la “divisione diagnostica” che importava e rivendeva strumenti di diagnostica e che risultava in perdita.

Nel calcolo del prezzo di trasferimento l'autorità fiscale utilizzava il metodo della “transazione col margine netto” (*transactional net margin*)<sup>1</sup>.

Ad avviso dell'autorità fiscale – in assenza di beni comparabili a quelli commercializzati da Roche nel mercato australiano – era necessario calcolare gli utili tenendo conto delle funzioni poste in essere da Roche Australia per la rivendita dei prodotti e tenendo conto degli utili ottenuti da un soggetto indipendente che svolge attività simili alla Roche Australia, ovvero acquista dall'estero e rivende nel mercato interno. L'autorità fiscale aggregava, poi, gli utili dalle varie componenti funzionali al fine di calcolare un reddito lordo appropriato.

Risultarono così avvisi di accertamento in aumento del reddito dichiarato negli anni oggetto di contestazione per (complessivi) circa 130 milioni di dollari australiani.

\* \* \*

Roche Australia contestava le argomentazioni dell'amministrazione finanziaria come segue.

In relazione alla “divisione farmaceutica”.

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

ARGENTINA  
Buenos Aires  
Mendoza  
Rosario  
Salta

AUSTRIA  
Wien

BRAZIL  
São Paulo  
Rio de Janeiro

CHILE  
Santiago de  
Chile

CHINA  
Beijing  
Shanghai

COLOMBIA  
Bogotá

ECUADOR  
Quito

GREECE  
Athens

HUNGARY  
Budapest

MÉJICO  
Ciudad de  
Méjico

PERÙ  
Lima

SPAIN  
Barcelona

SWITZERLAND  
Bern  
Zurich

URUGUAY  
Montevideo

VENEZUELA  
Caracas

<sup>1</sup> Questo metodo si applica confrontando il margine di utile netto di un'impresa in una operazione con altra società del gruppo, con l'utile netto conseguito da imprese fra loro indipendenti in transazioni comparabili avvenute sul libero mercato.



Poiché tra il 1996 ed il 2003 Roche Basilea vendeva in Australia a soggetti terzi indipendenti (come Alphapharm Pty Limited), Roche Australia ha utilizzato il metodo del “confronto del prezzo” (*Comparable Uncontrolled Price*) per dimostrare che i prezzi pagati da Roche Australia erano comparabili con i prezzi pagati dalle società terze<sup>2</sup>.

In relazione alla “divisione consumatori”.

Roche Australia ha sostenuto che i prezzi delle medicine di questa divisione non dovevano essere considerati isolatamente, bensì tenendo conto delle attività svolte dalla divisione consumatori nel loro complesso.

In relazione alla “divisione diagnostica”.

La società si è difesa affermando che le perdite di questa divisione non erano dovute all’acquisto a prezzi troppo elevati dei prodotti da società straniere del gruppo, ma erano il risultato di sfavorevoli condizioni economiche locali.

\* \* \*

La decisione ha accolto la posizione dell’autorità fiscale australiana solo in relazione al “divisione farmaceutica” per un totale di 59 milioni di dollari australiani.

Secondo i giudici australiani il margine lordo delle vendite di Roche Australia - previa comparazione con il margine lordo di società indipendenti come Alphapharm Pty Limited - sarebbe di circa il 40%.

La decisione sarà senz’altro di rilievo per il futuro delle transazioni poste in essere tra società farmaceutiche di uno stesso gruppo e, più in generale, tra società di una stessa multinazionale.

In particolare le società australiane dovranno verificare se esistono dei prodotti comparabili nel mercato interno, poiché il giudice sembra dia ad essi maggior peso rispetto ad altri prodotti comparabili.

Ancora, sembra che l’autorità australiana prediliga la comparazione dei prezzi con prodotti di industrie differenti.

L’autorità fiscale australiana - accentuando l’aspetto delle “funzioni” (vendite, marketing, etc.) - ritiene che, quando esse siano le medesime, si dovrebbe prescindere dalla diversità del procedimento produttivo dell’impresa, o del prodotto.

Ancora, la decisione è importante perché rammenta ai contribuenti l’importanza di documentare - nell’esame dei prezzi di trasferimento - le ragioni commerciali di perdite o di una bassa redditività.

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

ARGENTINA  
*Buenos Aires  
Mendoza  
Rosario  
Salta*

AUSTRIA  
*Wien*

BRAZIL  
*São Paulo  
Rio de Janeiro*

CHILE  
*Santiago de  
Chile*

CHINA  
*Beijing  
Shanghai*

COLOMBIA  
*Bogotá*

ECUADOR  
*Quito*

GREECE  
*Athens*

HUNGARY  
*Budapest*

MÉJICO  
*Ciudad de  
Méjico*

PERÙ  
*Lima*

SPAIN  
*Barcelona*

SWITZERLAND  
*Bern  
Zurich*

URUGUAY  
*Montevideo*

VENEZUELA  
*Caracas*

<sup>2</sup> Con l’utilizzo di questo metodo, per determinare il valore normale si deve confrontare il prezzo praticato nella transazione oggetto di verifica con quello desumibile da una operazione comparabile ed intervenuta tra un soggetto del gruppo ed un soggetto



## EUROPA

### SPAGNA, LITUANIA, LETTONIA

#### **La Commissione Europea ha avviato procedure di infrazione nei confronti di alcuni Stati membri in materia tributaria.**

La Spagna è uno degli Stati Membri nei confronti dei quali la Commissione ha recentemente avviato 16 procedure di infrazione alla normativa comunitaria.

Secondo la Commissione europea, la legislazione spagnola sulle imprese estere controllate (c.d. “CFC legislation”) è contraria al diritto comunitario.

In base alle disposizioni spagnole sulle CFC, gli utili prodotti da una società controllata, costituita in alcuni Stati Membri o territori dell’Unione Europea considerati dalla legislazione spagnola come “paradisi fiscali”, sono tassati (anche) in capo alla società controllante in Spagna.

La Commissione europea ha chiesto alla Spagna di spiegare le ragioni per cui i dividendi distribuiti da società localizzate in alcuni Stati Membri dell’UE non sono esenti da imposta in Spagna, mentre i dividendi distribuiti da società ubicate in Spagna o in Stati Membri diversi dai primi sono invece esenti da imposta (sempre in Spagna).

Secondo la Commissione tale differenza di trattamento configura una restrizione alla libertà di movimento di capitali e pertanto è stato chiesto alla Spagna di modificare le disposizioni antielusive contenute nella propria legislazione fiscale sulle società.

Qualora la Spagna non modificasse la propria legislazione CFC nel termine di due mesi, adeguandosi così al parere motivato della Commissione, quest’ultima potrebbe proporre ricorso alla Corte di Giustizia Europea.

\* \* \*

Il commissario europeo alla fiscalità e all’unione doganale Laszlo Kovacs ha dichiarato che “l’infrazione in oggetto rivela che vi è la necessità di una migliore coordinazione delle disposizioni nazionali antielusive”. Il commissario ha aggiunto che inviterà tutti gli Stati Membri, e non solo la Spagna, ad esaminare la possibilità di fornire risposte costruttive e coordinate tese a stabilire un bilanciamento tra la protezione del gettito nazionale ed il rispetto delle libertà stabilite dai trattati europei.

\*\*\*

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

ARGENTINA  
*Buenos Aires  
Mendoza  
Rosario  
Salta*

AUSTRIA  
*Wien*

BRAZIL  
*São Paulo  
Rio de Janeiro*

CHILE  
*Santiago de  
Chile*

CHINA  
*Beijing  
Shanghai*

COLOMBIA  
*Bogotà*

ECUADOR  
*Quito*

GREECE  
*Athens*

HUNGARY  
*Budapest*

MÉJICO  
*Ciudad de  
Méjico*

PERÙ  
*Lima*

SPAIN  
*Barcelona*

SWITZERLAND  
*Bern  
Zurich*

URUGUAY  
*Montevideo*

VENEZUELA  
*Caracas*

---

indipendente, oppure tra soggetti indipendenti.



Oltre alla Spagna, la Commissione ha chiesto alla **Lituania** di motivare il maggiore prelievo sugli interessi pagati da società ivi residenti a soggetti beneficiari non residenti (società, fondi d'investimento e fondi pensione), rispetto a quello applicato nei confronti di soggetti beneficiari residenti.

Laddove, infatti, uno Stato Membro applicasse un'imposta maggiore sugli interessi corrisposti da società residenti ad investitori stranieri, ciò potrebbe dissuadere questi ultimi dall'investire in tali società (oltre a riflettersi anche sulla capacità delle società residenti di attrarre finanziamenti dall'estero).

\*\*\*

Similmente, una lettera di messa in mora – sempre ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE – è stata inviata dalla Commissione alla **Lettonia**, con riguardo al trattamento fiscale dei dividendi erogati a persone fisiche non residenti.

In questo caso, la Lettonia esenta da imposizione i dividendi pagati da società residenti a persone fisiche residenti, mentre assoggetta ad una ritenuta alla fonte del 10 per cento i dividendi distribuiti a persone fisiche non residenti.

Anche in questi casi, a Lituania e Lettonia è stato posto un termine di due mesi per rispondere alle censure della Commissione.

## BRASILE

### RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

La Legge 2007, n. 11.638, approvata il 28 dicembre 2007, ha modificato e abrogato numerose disposizioni del diritto societario brasiliano (contenute nella Legge 1976, n. 6.404) e della disciplina relativa alla Commissione per il mercato dei titoli e dei cambi (CVM - *Comissao de Valores Mobiliários*) organo del Ministero delle Finanze, introducendo regole volte ad adattare la pratica contabile brasiliana ai principi contabili internazionali.

La novella è in vigore dal primo gennaio 2008, ma alcune norme sono sospese in attesa che la CVM approvi una normativa di dettaglio.

Le principali novità normative posso essere sintetizzate come di seguito:

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

ARGENTINA  
*Buenos Aires*  
*Mendoza*  
*Rosario*  
*Salta*

AUSTRIA  
*Wien*

BRAZIL  
*São Paulo*  
*Rio de Janeiro*

CHILE  
*Santiago de*  
*Chile*

CHINA  
*Beijing*  
*Shanghai*

COLOMBIA  
*Bogotà*

ECUADOR  
*Quito*

GREECE  
*Athens*

HUNGARY  
*Budapest*

MÉJICO  
*Ciudad de*  
*Méjico*

PERÙ  
*Lima*

SPAIN  
*Barcelona*

SWITZERLAND  
*Bern*  
*Zurich*

URUGUAY  
*Montevideo*

VENEZUELA  
*Caracas*



- sono obbligati a tenere scritture contabili, nonché a sottoporre tali scritture all'esame di revisori esterni, registrati presso la CVM, i grandi enti associativi, comunemente definiti come gruppi societari (anche se non costituiti in persona giuridica, per esempio le società brasiliane a responsabilità limitata), i quali, nel primo anno fiscale, hanno risorse finanziarie superiori a 240 milioni Real brasiliani (pari a \$ 142,8 milioni) o con reddito complessivo superiore a Real brasiliani 300 milioni;
- oltre alle scritture contabili, i grandi enti associativi devono predisporre due nuovi tipi di documenti: i) il "resoconto di cassa" e ii) il "resoconto del valore aggiunto", quest'ultimo inteso a indicare la ricchezza prodotta dalla società (il "resoconto delle variazioni finanziarie"); detti documenti devono essere pubblicati e approvati dall'assemblea generale annuale;
- gli investimenti in società collegate in cui la società abbia una rilevante influenza, o in cui la sua partecipazione corrisponda almeno al 20% dei voti della società collegata, devono essere annotati in bilancio.

a cura di:

**Giovanni Moschetti**

[g.moschetti@studiosmoschetti.com](mailto:g.moschetti@studiosmoschetti.com)

**Bruno Nichetti**

[b.nichetti@studiosmoschetti.com](mailto:b.nichetti@studiosmoschetti.com)

**Alessandro Vigna**

[a.vigna@studiosmoschetti.com](mailto:a.vigna@studiosmoschetti.com)

STUDI  
COLLEGATI:  
LINKED LAW  
FIRMS:

ARGENTINA  
Buenos Aires  
Mendoza  
Rosario  
Salta

AUSTRIA  
Wien

BRAZIL  
São Paulo  
Rio de Janeiro

CHILE  
Santiago de  
Chile

CHINA  
Beijing  
Shanghai

COLOMBIA  
Bogotá

ECUADOR  
Quito

GREECE  
Athens

HUNGARY  
Budapest

MÉJICO  
Ciudad de  
Méjico

PERÙ  
Lima

SPAIN  
Barcelona

SWITZERLAND  
Bern  
Zurich

URUGUAY  
Montevideo

VENEZUELA  
Caracas